



**ASSESSORATO REGIONALE ALL'AMBIENTE**

# OSSERVATORIO REGIONALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

*LEGGE REGIONALE N.14 DEL 26 MAGGIO 2016*

*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. DEL**

# ORGR

## OSSERVATORIO REGIONALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

### ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

#### Art. 1

##### Principi Generali

- a) Il presente documento definisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti (ORGR) ai sensi dell'art.21 della L.R. n. 14/2016.

#### Art. 2

##### Funzioni

- a) L'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti (ORGR), in ossequio alle disposizioni di cui dell'art. 21 della L.R. n. 14/2016 assolve alle seguenti funzioni:
- approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
  - verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal Piano regionale dei rifiuti;
  - provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso l'acquisizione di dati dagli EdA e dai soggetti gestori;
  - promuove iniziative volte a garantire l'effettiva conoscenza delle caratteristiche quali quantitative dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;
  - realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
  - effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione e degli impianti;
  - provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
  - raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
  - segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;
  - propone agli EdA la carta dei diritti e dei doveri dell'utente entro sessanta giorni successivi al suo insediamento;
  - organizza e disciplina un tavolo di partenariato per il diritto alla trasparenza e alla partecipazione dei processi decisionali relativi alla proposta di piano o programma a favore di portatori di interessi per consentire loro anche la formulazione di proposte ed osservazioni.

- b) L'ORGR presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sull'attività svolta, predisposta dal Presidente dell'Osservatorio ed approvata dal Consiglio Direttivo.
- c) Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Osservatorio può avvalersi dell'A.R.P.A.C.
- d) L'Osservatorio pubblica annualmente i dati sul sito istituzionale della Regione.
- e) L'Osservatorio è anche un organismo di interfaccia fra i cittadini e le istituzioni, affinché si assicuri alla cittadinanza il diritto ad una corretta, trasparente e documentata informazione sulla gestione dei rifiuti.
- f) Per tali finalità l'ORGR è impegnato nell'elaborazione ed attuazione di programmi informativi e formativi, nell'organizzazione d'incontri e seminari per la massima divulgazione dei dati e la loro comprensione.

### Art. 3 Organizzazione

- a) L'Osservatorio è organizzato in un livello di indirizzo programmatico e coordinamento delle azioni e di un livello tecnico – amministrativo di gestione delle attività.
- b) L'indirizzo ed il coordinamento sono svolti dall'Organo Consiglio Direttivo, formato dall'Assessore Regionale all'Ambiente, dal Presidente della Commissione Ordinaria all'Ambiente del Consiglio Regionale, dal Direttore Generale all'Ambiente della Giunta Regionale, dal Direttore Generale dell'A.R.P.A.C e da un componente con funzioni di Presidente. Partecipano all'Osservatorio tre esperti nelle materie ricomprese fra le attività ed i compiti dell'ORGR per i profili giuridico amministrativi e tecnico/scientifici provenienti dal settore pubblico o privato; tre rappresentanti del mondo associazionistico di cui uno in rappresentanza delle associazioni ambientaliste locali, uno delle associazioni riconosciute a livello nazionale e uno per le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative; per la loro individuazione la Giunta procede alla pubblicazione di un avviso con richiesta di manifestazione d'interesse. I membri sono scelti tramite sorteggio aperto al pubblico tra i soggetti titolati che ne abbiano fatto richiesta; la partecipazione è a titolo gratuito e si provvede ogni 4 anni alla loro rotazione attraverso nuova pubblicazione dell' apposito avviso.
- c) Alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, possono partecipare altri soggetti in rappresentanza di enti, istituzioni, del mondo accademico–scientifico, del settore produttivo, di associazioni ambientaliste ed ogni altro ambito associativo interessato.
- d) Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.
- e) Per l'espletamento delle funzioni assegnate, l'Osservatorio ha una struttura organizzativa tecnico/amministrativa, incardinata nella Direzione Generale Ambiente e Ecosistema della Giunta Regionale, appositamente individuata e disciplinata con atto del Direttore Generale, formata da personale di ruolo della Giunta Regionale e delle Agenzie Regionali competenti in materia. L'Osservatorio, inoltre, collabora con la Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ed interloquisce con ogni altra struttura della Giunta Regionale e con gli altri Enti competenti in materia.

### Art. 4 Presidente

- a) Il Presidente è individuato dal Presidente della Giunta Regionale tra figure con esperienza maturata in ambito regionale o nazionale sulle materie attinenti alle competenze e funzioni dell'Osservatorio.

- b) Il Presidente ha la rappresentanza esterna dell'Osservatorio, coordina i lavori del Consiglio Direttivo ed è il soggetto attuatore della programmazione approvata, per il tramite della struttura tecnica - amministrativa.
- c) Per tali funzioni, il Presidente si avvale di un ufficio di segreteria di diretta collaborazione, costituito con provvedimento del Direttore Generale e formato con personale dipendente della stessa Direzione Generale Ambiente e delle Agenzie regionali collegate che svolge funzioni di supporto anche al Consiglio Direttivo.
- d) Il Presidente dell'Osservatorio svolge l'incarico a titolo gratuito, non percepisce alcun emolumento o indennità, fatto salvo il rimborso delle spese inerenti alle attività dell'Osservatorio.

#### Art. 5

##### Struttura organizzativa

- a) La struttura organizzativa dell'ORGR con funzioni tecniche ed amministrative ha sede a Napoli presso la Direzione Generale Ambiente ed è organizzata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 comma 5 ed usufruisce delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.
- b) La struttura svolge attività di aggregazione ed elaborazione dei dati su base regionale e dà attuazione a quanto disciplinato all'art.2 del presente documento.

#### Art. 6

##### Soggetti Obbligati

- a) Il Disciplinare Tecnico approvato dal Direttore Generale individua i soggetti obbligati alle comunicazioni previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. specificando termini e modalità delle procedure da seguire.
- b) Sono comunque soggetti all'obbligo della comunicazione anche in assenza di movimentazioni di rifiuti:
  - I Comuni o Unione di Comuni (SAD) o Bacino di affidamento (EdA), fatta salva la possibilità dell'Ente di delegare il Gestore dei rifiuti urbani;
  - Le imprese in possesso dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
  - Le imprese in possesso delle autorizzazioni di cui agli art. 209 e 211 del D.Lgs. 152/2006
  - Le imprese iscritte nei Registri delle Imprese che recuperano Rifiuti ai sensi degli art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
  - le Imprese soggette a AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che gestiscono rifiuti;
  - Le imprese in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del al D.P.R. n. 59/2013 per la richiesta di comunicazione in materia di Rifiuti artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06.

## Art. 7

### Banca Dati e Sistema informativo

- a) I soggetti di cui al precedente articolo 6 sono tenuti all'invio dei dati all'Osservatorio Regionale secondo le modalità previste dal disciplinare tecnico di cui all'art 12 comma 4);
- b) Il sistema Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti contiene una banca dati centralizzata per la raccolta delle informazioni in materia di gestione dei rifiuti. La banca dati raccoglie le informazioni relative a ciascuno dei soggetti obbligati alla trasmissione mensile delle dichiarazioni. I dati raccolti ed inseriti nella banca dati informatizzata mensilmente sono resi disponibili ed accessibili in sola lettura a tutti i soggetti interessati e sono pubblicati annualmente sul sito della regione ai sensi dell'art. 21 co. 6 LR 14/2016. Per ciascun soggetto e per ogni categoria sono disponibili, almeno, le seguenti informazioni amministrative:
  - anagrafica completa;
  - quantitativi dei rifiuti gestiti per singolo codice CER;
  - estremi delle autorizzazioni e date di scadenza;
  - elementi riguardanti la raccolta differenziata degli Rifiuti Urbani;
  - le caratteristiche dimensionali e tecniche di tutti i soggetti gestori dei servizi nonché, per i soggetti pubblici, le caratteristiche finanziarie.
- c) I dati e le informazioni sulla gestione dei rifiuti elaborati dalla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (SRCR) di cui a all'art 183 comma 19, D.lgs 152/2006 sono trasmessi all'Osservatorio regionale nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 20 della l.r. 14/2016.

## Art. 8

### Modalità di trasmissione delle comunicazioni

- a) Le dichiarazioni mensili, da compilare secondo le modalità definite nel Disciplinare Tecnico approvato con Decreto Dirigenziale. del Direttore Generale, all'Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti vengono trasmesse dai soggetti di cui all'art. 6;
- b) I soggetti che svolgono attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti trasmettono le dichiarazioni mensili all'Osservatorio regionale e all'Ente d'Ambito territorialmente competente attraverso il sistema di raccolta dati unico regionale;
- c) La certificazione delle percentuali di Raccolta Differenziata dei RU è effettuata secondo il metodo indicato nel disciplinare di cui all'art. 12 comma 4) e in conformità alle linee guida e gli indirizzi della normativa nazionale;
- d) Tutte le informazioni sulle modalità d'invio sono disponibili sul sito dell'Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti all'indirizzo <http://orgr.regione.campania.it>.



Art. 9  
Inadempienze

- a) In caso di ritardo o omissione della comunicazione di cui all'art.8, la struttura amministrativa dell'osservatorio diffida i soggetti inadempienti ad ottemperare nel termine massimo di 30 giorni, dandone contestuale comunicazione alla Direzione Generale Ambiente e Ecosistema. Decorso il termine di cui innanzi, l'Osservatorio provvede a segnalare l'inosservanza alle amministrazioni competenti ad adottare gli opportuni provvedimenti.
- b) In caso di comunicazioni mendaci, la struttura amministrativa provvede ad informare le autorità competenti.

Art. 10  
Pubblicazione dei dati

- a) Il Disciplinare Tecnico approvato con Provvedimento del Direttore Generale, definisce le modalità di pubblicazione dei dati, assicurando la massima trasparenza e fruibilità degli stessi da parte dei diversi soggetti interessati e consentendo e disciplinando l'accesso del personale appositamente autorizzato alla gestione.

Art. 11  
Oneri

- a) Alle spese per il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con fondi ordinari del bilancio regionale.

Art. 12  
Norme di rinvio

- a) L'Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, nel rispetto della normativa statale e regionale ed in conformità al presente disciplinare, può ulteriormente dettagliare gli aspetti organizzativi interni e le procedure che regolano le diverse attività di competenza.
- b) La regolamentazione interna per il funzionamento degli organi e per la disciplina delle attività di cui al comma 1, è approvata con provvedimento del Direttore Generale all'Ambiente previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
- c) La Regione definisce con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti urbani ed assimilati raggiunto in ogni Comune, sulla base delle linee guida di cui all'art 205 del D.lgs. 3 aprile 2016, n.152 e ss mm e ii e dei decreti attuativi.
- d) Il disciplinare Tecnico che individua i soggetti obbligati, le procedure di comunicazione, di trasmissione dei dati, i sistemi informatici e la modulistica da utilizzare, i termini da rispettare nelle singole procedure, le modalità di accesso, di gestione e la pubblicità dei dati, è predisposto ed approvato con provvedimento del Direttore generale, sentito il Consiglio Direttivo sulla base di cui alla deliberazione del precedente comma 3.